



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25. 01. 2017

C(2017) 291 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica del parere espresso sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 {COM(2016) 52 final}.

La proposta rientra nel pacchetto sulla sicurezza energetica adottato il 16 febbraio 2016 per contribuire all'attuazione dell'Unione dell'energia, una delle dieci priorità politiche della Commissione. L'Unione dell'energia mira a fornire ai consumatori dell'UE - famiglie e imprese - un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Nello specifico, il pacchetto verte sulle dimensioni della sicurezza energetica, della solidarietà e della fiducia.

La Commissione si compiace del sostegno globale espresso dal Senato della Repubblica alla proposta e ha preso atto delle raccomandazioni in essa contenute. Per quanto riguarda la risposta alle osservazioni di carattere specifico contenute nel parere, la Commissione rimanda all'allegato.

Gli argomenti illustrati nella risposta si riferiscono alla proposta iniziale presentata dalla Commissione. La proposta è attualmente oggetto del processo legislativo che coinvolge il Parlamento europeo e il Consiglio.

Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*

*Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
I - 00186 ROMA*

*Miguel Arias Cañete
Membro della Commissione*

ALLEGATO

La Commissione ha esaminato attentamente ciascuna delle questioni sollevate dal Senato della Repubblica nel suo parere ed è lieta di fornire i seguenti chiarimenti.

Cooperazione regionale

Onde prevenire meglio le crisi e coordinare in modo più efficace le situazioni di emergenza, la proposta introduce l'obbligo di cooperazione tra le regioni ai fini della realizzazione delle valutazioni di rischio e dell'elaborazione dei piani d'azione preventivi e di emergenza. La proposta riguarda anche la composizione delle regioni che, per quanto possibile, poggia sulle attuali strutture di cooperazione regionale istituite dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare i gruppi regionali formati a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee¹ (regolamento TEN-E).

L'attuale regolamento n. 994/2010 prevede una cooperazione regionale tra Stati membri su base volontaria. Con l'introduzione, in regioni predefinite, dell'obbligo di cooperazione regionale nel settore della sicurezza dell'approvvigionamento in base a criteri trasparenti e oggettivi, la Commissione intende rimediare alle carenze dell'attuale regolamento che non ha dato risultati ottimali riguardo alla preparazione ai rischi degli Stati membri in caso di interruzione delle forniture di gas. In particolare, la Commissione ha evidenziato l'importanza rivestita dalla cooperazione regionale per la messa a punto di misure transfrontaliere volte a prevenire e attenuare le conseguenze di una eventuale crisi. Tali misure consentirebbero di migliorare l'efficacia della risposta e di sfruttare appieno le sinergie, riducendo in tal modo i costi delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento a carico dei consumatori. La proposta riguardante le regioni predefinite intende assicurare che la cooperazione regionale sia operativa al massimo livello possibile a partire dall'entrata in vigore del regolamento.

Gli Stati membri sono liberi di istituire il meccanismo di cooperazione che ritengono più adatto per una determinata regione. La definizione delle regioni proposta non impedisce agli Stati membri di cooperare con Stati membri che non sono parte delle rispettive regioni. La proposta contiene inoltre elementi che rafforzano la cooperazione tra le regioni sotto forma di valutazioni inter pares dei piani preventivi e di emergenza.

Nel regolamento, la Commissione propone inoltre di definire le regioni allo scopo di coinvolgere attivamente gli Stati membri nel processo decisionale per la delimitazione delle stesse attraverso la partecipazione al processo legislativo in corso, ovvero alle discussioni del gruppo "Energia" del Consiglio. Negli ultimi mesi la proposta è stata discussa in modo

¹ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

approfondito con i rappresentanti di tutti gli Stati membri all'interno del gruppo "Energia" e i rappresentanti del governo italiano hanno contribuito attivamente a tali discussioni.

Per quanto riguarda il conferimento alla Commissione del potere di modificare la definizione delle regioni tramite atti delegati, la Commissione desidera sottolineare che la proposta non le conferisce pieni poteri discrezionali. In primo luogo, qualsiasi modifica riguardante le regioni dovrebbe rispettare i criteri sostanziali di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento. Data l'importanza della questione, la Commissione consulterebbe sempre gli Stati membri in seno al gruppo di coordinamento del gas prima di proporre eventuali modifiche. Infine, a norma dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, quest'ultima è tenuta a coinvolgere i gruppi di esperti.

Solidarietà

La proposta prevede la solidarietà tra gli Stati membri in caso di emergenza particolarmente acuta. Finora una simile emergenza non si è mai verificata nell'Unione europea. Tuttavia, data la dipendenza dell'UE dall'approvvigionamento di gas al di fuori dell'Unione, la Commissione ritiene opportuno che gli Stati membri siano preparati meglio a una situazione del genere. La Commissione sottolinea che il principio di solidarietà si applicherebbe tra gli Stati membri connessi direttamente, ossia non limitatamente alle regioni.

La proposta garantisce inoltre che qualsiasi meccanismo di sostegno ispirato al principio di solidarietà poggi su un meccanismo di compensazione. L'8 settembre 2016 le modalità di attuazione delle disposizioni di solidarietà sono state discusse nel dettaglio con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti del settore nel corso di una riunione del gruppo di coordinamento del gas. I risultati scaturiti dalla riunione sono stati integrati nella proposta legislativa.

Trasparenza dei contratti di fornitura di gas

Un altro importante elemento di novità della proposta di regolamento è costituito dai requisiti di trasparenza per determinati contratti di fornitura di gas, che potrebbero avere conseguenze per la sicurezza dell'approvvigionamento. Le imprese avrebbero l'obbligo di notificare i contratti di fornitura di gas della durata minima di un anno che coprono almeno il 40% del consumo annuo di gas di uno Stato membro. Le autorità competenti e la Commissione sarebbero inoltre autorizzate a chiedere precisazioni su altri contratti di fornitura che, pur non soddisfacendo detti criteri, potrebbero comportare un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel contempo la Commissione è consapevole del fatto che un'eventuale divulgazione di informazioni commerciali può provocare gravi danni alle attività delle imprese che operano nel settore del gas e, al riguardo, desidera ricordare la sua grande esperienza nel trattare informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, in particolare nel settore della concorrenza e dell'energia nucleare. Le stesse regole e procedure sarebbero messe in atto per proteggere i segreti commerciali dei contratti di fornitura di gas.